



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 67/14/CSP**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,  
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

**(PROC. N. 14/DDA/AP - risorsedidattiche.net)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/42, pervenuta in data 2 maggio 2014 (prot. n. DDA/0000197), è stata segnalata dal sig. Luigi Cattaneo la presenza di dieci opere consistenti in mappe concettuali in formato .jpg, che rappresentano graficamente vari argomenti scolastici, sul sito [www.risorsedidattiche.net](http://www.risorsedidattiche.net), in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato di essere titolare dei diritti d’autore delle opere intitolate “La civiltà dei Greci – 3”, “I Sumeri”, “La civiltà degli Assiri”, “Teoria del Big Beng”, “Gli Etruschi”, “Civiltà dei Greci - 4”, “La preposizione”, “La civiltà dei Greci”, “I Babilonesi”, “L’Iliade” e di averle pubblicate sul proprio sito [www.mappe-scuola.com](http://www.mappe-scuola.com). Dalla visione del sito oggetto di istanza, è emersa l’effettiva presenza delle riproduzioni delle suddette opere, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41, alle seguenti pagine:

- <http://www.risorsedidattiche.net/doc/elementare/storia/i%20greci%203.lui.jpg>;
- [http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio\\_scuola\\_mappe\\_concettuali.php?id\\_materiale=3043](http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio_scuola_mappe_concettuali.php?id_materiale=3043);
- [http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio\\_scuola\\_mappe\\_concettuali.php?id\\_materiale=3040](http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio_scuola_mappe_concettuali.php?id_materiale=3040);
- [http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio\\_scuola\\_mappe\\_concettuali.php?id\\_materiale=2986](http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio_scuola_mappe_concettuali.php?id_materiale=2986);
- [http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio\\_scuola\\_mappe\\_concettuali.php?id\\_materiale=3031](http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio_scuola_mappe_concettuali.php?id_materiale=3031);
- [http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio\\_scuola\\_mappe\\_concettuali.php?id\\_materiale=3032](http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio_scuola_mappe_concettuali.php?id_materiale=3032);
- [http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio\\_scuola\\_mappe\\_concettuali.php?id\\_materiale=2907](http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio_scuola_mappe_concettuali.php?id_materiale=2907);
- <http://www.risorsedidattiche.net/doc/elementare/storia/i%20greci.lui.jpg>;
- [http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio\\_scuola\\_mappe\\_concettuali.php?id\\_materiale=3042](http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio_scuola_mappe_concettuali.php?id_materiale=3042);
- [http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio\\_scuola\\_mappe\\_concettuali.php?id\\_materiale=2939](http://www.risorsedidattiche.net/dettaglio_scuola_mappe_concettuali.php?id_materiale=2939);



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto di istanza non è stato possibile identificare in maniera puntuale il gestore del sito, dal momento che il nome a dominio del sito internet [www.risorsedidattiche.net](http://www.risorsedidattiche.net) risulta registrato dalla Contact Privacy Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente. Peraltro, dalla consultazione della sezione "Contatti" disponibile sul sito, è stato individuato unicamente un modulo a cui indirizzare richieste generiche, mentre non risultano forniti indirizzi né fisici né elettronici. Per quanto riguarda i servizi di *hosting*, la società Aruba S.p.A. è risultata esserne la fornitrice;

3. In data 12 maggio 2014 la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 14/DDA/AP relativo all'istanza DDA/42, rilevando che la stessa non risultasse irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Considerata l'impossibilità di reperire un contatto e-mail del gestore del sito, dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione (prot. n. DDA/0000197) ad Aruba S.p.A., in quanto fornitrice di servizi di *hosting*. Con la medesima comunicazione di avvio Aruba è stata informata della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

4. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del Regolamento sono state presentate controdeduzioni in merito al presente procedimento da parte di Aruba. Con una comunicazione (prot. n. DDA/0000368) Aruba ha dichiarato la *"totale estraneità della Nostra Società in merito ai fatti da Voi segnalati"* e di aver contattato il gestore del sito oggetto di istanza, chiedendogli di intervenire e che lo stesso *"ha comunicato in data 14/05/2014 di aver provveduto a rimuovere i contenuti da Voi indicati presenti ai seguenti URL: <http://www.risorsedidattiche.net/doc/elementare/storia/i%20greci%203.lui.jpg> e <http://www.risorsedidattiche.net/doc/elementare/storia/i%20greci.lui.jpg>"* e di non aver rimosso le restanti n. 8 opere in quanto *"si tratta di pagine del Suo sito web in ognuna delle quali è presente un collegamento ipertestuale che punta al sito proprietario del materiale in questione e che pertanto non intende rimuovere tali contenuti, non essendo le opere fisicamente presenti all'interno del Suo sito ma soltanto collegate tramite link"*;

5. Lo stesso gestore del sito, in data 16 maggio 2014 (prot. n. DDA/0000375) comunicava la rimozione delle due opere testé menzionate, in quanto ivi effettivamente caricate, dichiarando, per contro, che *"i rimanenti URL sono pagine del mio sito in ognuna delle quali è presente un link che punta al sito proprietario del materiale"*. Questi ha altresì dichiarato di ritenere che non configuri una violazione, *"suggerire materiali su internet linkandoli dal proprio sito"*. Dalla visione del sito del funzionamento dei *link* ivi presenti è risultato, tuttavia, che le singole pagine internet



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

riportavano non già al sito [www.mappe-scuola.com](http://www.mappe-scuola.com), come dichiarato dal gestore del sito oggetto di istanza, bensì ad un sito terzo;

6. Con ulteriore comunicazione acquisita in data 18 giugno 2014 (prot. n. DDA/0000602), il gestore del sito ha comunicato all’Autorità di aver modificato i *link* in modo che questi indirizzino al sito [www.mappe-scuola.com](http://www.mappe-scuola.com), sul quale sono rese disponibili direttamente dal titolare dei diritti d’autore, ovvero dal soggetto istante. Dalle nuove verifiche sul sito e sul funzionamento dei *link* presenti su [www.risorsedidattiche.net](http://www.risorsedidattiche.net), è risultato, in effetti, modificato il loro indirizzamento, che ora si rivolge al sito del soggetto istante, ovvero [www.mappe-scuola.com](http://www.mappe-scuola.com), dove le opere sono messe a disposizione del pubblico;

CONSIDERATO che, ai fini delle verifiche circa l’eventuale sussistenza di una violazione del diritto d’autore nel caso di specie, soccorre la nozione di messa a disposizione del pubblico di cui all’art. 16 della legge n. 633/41, come modificato dalla legge 9 aprile 2003, n. 68. Trattandosi di una norma di derivazione europea, in quanto frutto della trasposizione nell’ordinamento italiano dell’art. 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29/CE, in base ai quali qualsiasi comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore, l’interprete nazionale è tenuto ad attenersi all’obbligo di interpretazione conforme, consistente nell’utilizzo del criterio ermeneutico delle norme del diritto interno che consenta di pervenire a un’applicazione conforme al quadro normativo dell’Unione europea;

RILEVATO che la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la recente sentenza del 13 febbraio 2014, *Svensson*, C-466/12, ha enunciato, al punto 27, che *“qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale”* e, al punto 32, il principio per il quale *“non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet”*;

RITENUTO che tale enunciato giurisprudenziale appare applicabile alla fattispecie in questione, in quanto i *link* riportati sul sito [www.risorsedidattiche.net](http://www.risorsedidattiche.net) indirizzano ora al sito [www.mappe-scuola.com](http://www.mappe-scuola.com), sito personale del titolare dei diritti d’autore sulle opere oggetto di istanza, che ivi sono rese liberamente disponibili al pubblico;

RITENUTO, per l’effetto, che non sussistano le condizioni per ritenere sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DISPONE**

l'archiviazione degli atti.

Il presente provvedimento è notificato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani